NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 3

Inquadramento provvisorio nei livelli del personale in servizio al 1 gennaio 1978

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 e' inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: nel secondo livello il personale della carriera ausiliaria ordinaria e gli operai comuni; nel terzo livello il personale della carriera ausiliaria atipica e gli operai qualificati; nel quarto livello il personale della carriera esecutiva ordinaria, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, i capi operaio e il personale con qualifica di tecnico e di tecnico capo dei fari; nel quinto livello il personale della carriera esecutiva atipica, i capi squadra, i vice-capo reparto e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nel sesto livello il personale della carriera di concetto; nel settimo livello il personale della carriera direttiva. Ai fini dell'inquadramento previsto nel comma precedente, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245. Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dello inquadramento nei nuovi livelli funzionali-retributivi, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche. Il personale che alla data del 1 gennaio 1978 rivestiva la qualifica di commesso capo ed equiparate, di coadiutore superiore ed equiparate, di segretario capo ed equiparate, di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, nonche' le corrispondenti qualifiche delle carriere atipiche ed il personale che rivestiva la qualifica di capo reparto dei vigili del fuoco e di capo operaio ed equiparate, e' collocato nel livello immediatamente superiore a quello risultante dall'applicazione del primo comma, in ragione del 95% della dotazione organica, stabilita per ciascuna delle qualifiche suddette, computando, a tali fini, anche gli eventuali posti in soprannumero. L'inquadramento al livello immediatamente superiore di cui al precedente quarto comma si applica anche al personale delle carriere strutturate su una unica qualifica che alla data del 1 gennaio 1978 fruiva di parametro di stipendio 387 e superiore 370, 245 e 165, appartenente, rispettivamente, alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Il suddetto personale e' inquadrato nel livello immediatamente superiore nel limite, riferito alla dotazione organica complessiva del ruolo di appartenenza, del 28,5 per cento per le carriere

ausiliarie, del 23,75 per cento per le direttive e del 9,5 per cento per le restanti carriere. L'inquadramento del personale delle qualifiche di cui al comma precedenti e' effettuato secondo una graduatoria predisposta dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri, valevoli per tutte le amministrazioni, stabiliti nella tabella che segue l'ultimo comma del presente articolo. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con la osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1 luglio 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a quest'ultima data, l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio. Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui, dopo la data su indicata, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo. Il dipendente che dopo il 1 luglio 1978 abbia avuto la qualifica, o il corrispondente parametro, che avrebbe dato titolo all'ammissione alla graduatoria di cui al precedente sesto comma e' inserito in detta graduatoria sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione indicati nello stesso comma. L'eventuale inquadramento nel livello superiore avra' decorrenza giuridica ed economica dalla data del conferimento di quella qualifica o del relativo parametro. I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'inquadramento al predetto livello avverra' secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

TABELLA

TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA GRADUATORIA DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE TERMINALI DI CIASCUNA CARRIERA E CATEGORIA.

Titoli Punteggio ------ -------

1) Anzianita di servizio senza demerito.

Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a buono, prestato nella qualifica rivestita.....2 Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a

buono, prestato nelle altre qua- lifiche della carriera di appartenenza.....0,50 Esito positivo del concorso riservato per il conferimento della qualifica intermedia della carriera di appartenenza, ai sensi de- gli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 , n. 1077..... 2

2) Note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a ottimo..... 2

3) Titoli di studio.

Titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza..... 2

4) Concorsi per promozione a qualifica superiore.

Concorso per esame sostenuto con esito po- sitivo per l'avanzamento nella camera di ap- partenenza (si valuta un solo concorso)..... 2

5) Conseguimento della qualifica terminale della carriera.

Se rivestita alla data del 1 gennaio 1978..... 2

Nei casi di parita' di punteggio dei titoli valutabili, si ha riguardo alla posizione di ruolo o, in mancanza di un ruolo organico, all'anzianita' complessiva di servizio e, a parita' anche di tale anzianita', all'eta'. Nella valutazione dell'anzianita' sono valutabili le frazioni non inferiori a sei mesi.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-3-inquadramento-provvisorio-nei-livelli-del-personale-in-servizio-al-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it